

CITTA' DITERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO AA.GG. E RISORSE UMANE
Settore Servizi Generali e Gestione del Personale

DETERMINAZIONE

N. <u>1162</u> / Gen. del <u>1 DIC. 2015</u>	N. <u>138</u> del 04 NOVEMBRE 2015
----------------------------------------------	------------------------------------

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina, n. 162/2015
Causa Del Monte Stefania c/ Comune di Terracina
Impegno e liquidazione spese di lite in favore della sig.ra Del Monte S.

L'anno 2015, addì 04 del mese di novembre, alle ore 12:00, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le relative competenze ed attività assegnate ai Settori;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);

Visto il decreto prot. n.30638 del 23.06.2015 con cui il Commissario Straordinario confermava allo scrivente le funzioni dirigenziali dell'intestato Dipartimento;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza;

Vista la sentenza n. 162 del 25.05.2015 con cui il Giudice di Pace di Terracina (a definizione della causa iscritta al n.793 del R.G. 2014, promossa dalla sig.ra Del monte Stefania nei confronti del Comune di Terracina, per ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei danni consequenziali al sinistro occorsogli in data 29.12.2011), condannava il Comune al pagamento:

a) in favore della sig.ra Del Monte Stefania, della somma di Euro 1.572,00 oltre interessi legali (il cui riconoscimento è competenza del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs n.267/2000);

b) in favore della sig.ra Del Monte Stefania, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ullucci, della somma di Euro 817,10, distinta come segue, a titolo di spese di lite

Euro 560,00 per diritti ed onorari

Euro 84,00 per rimborso spese generali 15%

Euro 25,76 per cpa 4%

Euro 147,34 per iva 22%

Visto l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il credito/debito di cui alle spese di lite liquidate in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima (vedasi, al riguardo, la sentenza n.35/2013);

Considerato che, sebbene l'art.194 co.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000 preveda il riconoscimento quale debito fuori bilancio degli importi liquidati in sentenza, i debiti di cui alle spese di lite, essendo sorti nel corrente anno (la sentenza in argomento trova data nel corrente esercizio finanziario), non dovranno, conformemente al succitato orientamento del Consiglio di Stato, essere riconosciuti quale debito fuori bilancio, ma impegnati con ordinario procedimento di spesa;



DETERMINA

1. di impegnare al capitolo 610 del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di Euro 1.017,10 (millediciassette/10), così ripartita:

Euro 817,10 per spese di lite liquidate con sentenza G.d.P. Terracina n. 162/2015;

Euro 200,00 per tassa di registrazione sentenza;

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	Succ.
610	1.017,10			

Beneficiario	Codice fiscale	Partita iva	Esigib.	Importo
Del Monte Stefania	DLMSFN55H56L120T		2015	817,10
Agenzia Entrate	06363391001	06363391001	2015	200,00


2. di liquidare la somma di Euro 817,10 (a titolo di spese di lite compresi accessori di legge) in favore della sig.ra Del Monte Stefania, nata a Terracina il 16.06.1955 e residente in Terracina via Fosse Ardeatine snc, accreditandola sul conto corrente bancario di cui al seguente codice iban:
IT16D0760114700000006029969;
3. di liquidare la somma di Euro 200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di tassa di registrazione della succitata sentenza;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.118/2011 – allegato n.4/2, l'esigibilità dell'obbligazione giuridica riferita all'impegno spesa 2015, verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



- va comunicato al Commissario Straordinario per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni, conservato agli atti della Segreteria Generale;
- va trasmesso al Dirigente del Dip.to Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.39 del vigente Regolamento di Contabilità;
- va pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ex art.32 L. n.69/2009.


Il Capo Settore (Responsabile del procedimento)

Dr. Lucio Junior Ronald



Il Dirigente del Dipartimento

Dr. Giancarlo De Simone



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 D. Lgs. n.267/2000.

Terracina, 30.11.15

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dir. ssa Ada Nasti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

Terracina,

La Segreteria Generale

	Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013
Oggetto	Sentenza Giudice di Pace di Terracina, n. 162/2015. Causa Del Monte S. c/Comune di Terracina. Impegno e liquidazione spese di lite in favore della sig.ra Del Monte S.
Beneficiari	Del Monte Stefania e Agenzia delle Entrate
Sede	Via Fosse Ardeatine snc Terracina (LT)
CF/P.IVA	CF DLMSFN55H56L120T CF 06363391001
Importo (IVA inclusa)	€. 817,10 (sig.ra Del Monte Stefania) €. 200,00 (Agenzia delle Entrate)
Unità organizzativa	Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e Amministrativo
Resp. Procedimento	Dott.ssa Caterina Rocci
Modalità selezione	Spese di lite sentenza n. 162/2015 del G.d.P. di Terracina Imposta registrazione sentenza

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001212 0	30.11.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	138	04.11.2015			

54746 DEL MONTE STEFANIA

Per :

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 162/2015 CAUSA DEL MONTE STEFANIA C/COMUNE DI TERRACINA.

Importo Attuale Euro **817,10**

Importo Iniziale Euro **817,10**

Previsione Attuale	135.000,00
Impegnato sul CAP	119.228,52
Differenza	15.771,48

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 30.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001213 0	30.11.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	138	04.11.2015			

171215 AGENZIA DELLE ENTRATE

Per :

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 162/2015 CAUSA DEL MONTE STEFANIA C/COMUNE - TASSA DI REGISTRAZIONE.

Importo Attuale Euro **200,00**

Importo Iniziale Euro **200,00**

Previsione Attuale	135.000,00
Impegnato sul CAP	119.428,52
Differenza	15.571,48

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).


LI' 30.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
TERRACINA**

SENT 162/15
R.G. 493/14
REP 86/15
CRON 575/15



R.G. 793/14/A

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Terracina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, proposta da:
DEL MONTE STEFANIA (C.F. DLM SFN 55H56 L120T), residente in Terracina,
via delle Fosse Ardeatine snc, elettivamente domiciliata in Latina, v.le dello Statuto n. 37,
presso lo studio dell'Avv. Alessio Ullucci che la rappresenta e difende come da mandato
posto in calce all'atto di citazione

-attrice-

CONTRO

COMUNE DI TERRACINA (C.F. 00246180590), in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Lina Vinci come da procura posta a margine della
comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Terracina – presso il
Comune di Terracina – Servizio Avvocatura – sito in Piazza del Municipio n. 1


-convenuto-

OGGETTO: Risarcimento danni derivante da caduta su suolo pubblico comunale.

CONCLUSIONE DELLE PARTI:

Per parte attrice: "Piaccia al Giudice di Pace adito, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, per quanto sopra dedotto, condannare il Comune di Terracina, in persona del suo Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 5.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, accertando anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., come richiamato dall'art. 2056 c.c., a titolo di tutti i danni (danno biologico, danno non patrimoniale, danno patrimoniale) subiti e subendi in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento di danno al saldo, il tutto nella competenza ratione valoris del giudice adito. Con vittoria di spese e competenze. Con vittoria di spese e competenze, con IVA e CPA, nonché rimborso spese generali come per legge."

Per il Comune di Terracina: "Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, denegata ogni contraria istanza, **nel merito in via principale:** rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, sollevare da ogni responsabilità il Comune di Terracina per il sinistro oggetto del presente giudizio ed in ordine alle pretese risarcitorie avanzate; **in via subordinata:** e nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del Comune, dichiarare il concorso di colpa dell'istante che, non avendo usato l'opportuna diligenza in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, ha concorso a dare causa all'evento lesivo e per l'effetto ridurre in parte qua l'obbligo di risarcimento ex art. 1227 c.c. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."



MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009, si omette la redazione dello svolgimento del processo e si espongono concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Terracina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere caduta il giorno 29.12.11, alle ore 11,30 circa, in Terracina, viale Circe, all'altezza del civico 150, a causa di alcune mattonelle sconnesse lungo il marciapiede ove camminava e che, a seguito della caduta, riportava "*frattura falange intermedia III dito mano sinistra*" (come da verbale di P.S. dell'Ospedale Fiorini di Terracina) con prognosi di gg. 30.

L'attrice deduceva, inoltre, che con lettera raccomandata a/r del 25.02.14 aveva inoltrato all'Ente Comunale formale richiesta di risarcimento del danno subito non ricevendo, però, alcun riscontro positivo.

Si continuava il Comune di Terracina negando ogni responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda; in subordine, chiedeva dichiararsi la colpa concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Esaurita l'istruttoria con acquisizione documentale, con il deferito interrogatorio formale dell'attrice e con l'assunzione della testimonianza della signora Iudicone Fabiana, all'udienza del 23.03.15 la causa, previa discussione, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe.

La vicenda esaminata rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. Invero, con riferimento alle strade urbane, può considerarsi ormai superato l'orientamento giurisprudenziale in cui la responsabilità della P.A. veniva ricondotta nello schema giuridico dell'art. 2043 c.c., interpretato alla luce della teoria dell'insidia e del trabocchetto, quali figure sintomatiche della colpa dell'ente proprietario. Secondo la giurisprudenza più recente "*se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante del Comune*" (Cass. 20823/06). La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile, quindi, ogni qual volta sul bene demaniale risulti possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa con la conseguenza che l'impossibilità di tale potere non può ricollegarsi alla notevole estensione del bene e all'uso diretto da parte di terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una indagine del giudice con riferimento al caso concreto. Dunque, è in relazione al potere fisico sulla cosa ed al conseguente dovere di custodia, non occasionale ma stabile, che l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione *iuris tantum* di colpa, la quale può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, cioè dal sopravvenire di un agente dotato di impulso causale autonomo e con carattere di imprevedibilità e di inevitabilità. Pertanto, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Nel caso di specie, è pacifico che viale Circe (lungomare di Terracina), rientri nel perimetro del territorio urbano del Comune convenuto.

In ordine al fatto, deve ritenersi, alla stregua della espletata istruttoria, che l'attrice sia effettivamente caduta sul marciapiede di viale Circe a causa di una mattonella sconnessa, riportando lesioni. Sulla circostanza, oltre alle prove documentali versate in atti, soccorre la testimonianza di Iudicone Fabiana, figlia dell'attrice, che era in sua compagnia, la quale, sentita all'udienza del 02.02.15, e ha riferito che: "*...la causa della caduta era dovuta ad una mattonella rialzata del marciapiede dissestato che non si vedeva perché avevamo il sole in faccia...mia madre si è rialzata, ma accusava dolore alla gamba e alla mano sinistra, ma si è recata al P.S. dell'Ospedale Fiorini solo il giorno successivo perché le si erano gonfiate le parti doloranti...al momento del sinistro aveva scarpe antiscivolo e non aveva le mani occupate da alcunché tranne la borsa...preciso che il tratto di marciapiede, già percorso, che percorrevamo quasi tutti i giorni, si presentava già dissestato...".*

Le lesioni riportate a seguito della caduta trovano, altresì, riscontro nel verbale di P.S. dell'Ospedale di Terracina, ove è riportato che l'attrice vi faceva ingresso alle ore 12,08 del 30.12.11 e al medico di turno, Dott. Reitano Nunziata, riferiva di una "caduta accidentale avvenuta ieri sul lungomare di Terracina, di fronte all'Hotel San Carlo, a causa di buca del marciapiede".

Tuttavia, nel caso concreto, deve escludersi che l'evento dannoso sia da ascrivere esclusivamente alla responsabilità del custode, dal momento che, per stessa ammissione della teste Iudicone

Fabiana, il marciapiede in questione "che percorrevamo quasi tutti i giorni" si presentava, per il tratto percorso "già dissestato", circostanze queste che avrebbero dovuto ingenerare, a parere di questo giudice, uno stato di inaffidabilità tale da indurre la signora Del Monte Stefania a percorrere la strada in questione con particolare circospezione e prudenza.

Pertanto, in coerenza con il principio di autoresponsabilità affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali (sent. 156/99), per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., si ritiene che l'attrice abbia contribuito a produrre l'evento nella misura del 30% e che, di conseguenza, il risarcimento del danno in suo favore, in applicazione dell'art. 1227, 1° comma, c.c., debba essere diminuito della stessa entità.

Per quanto concerne l'entità dei danni fisici riportati, premesso che il danno biologico richiesto in quanto di natura non patrimoniale, è insuscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare ed il criterio della sua determinazione è lasciato al prudente apprezzamento del giudice, l'attrice, con la produzione dei certificati medici indicanti la patologia su riportata, ha fornito la prova di aver subito una malattia da cui risulta guarita in data 23.01.12.

Pertanto, tenuto conto dei certificati medici prodotti e delle lesioni riportate, si riconoscono, come conseguenza diretta del sinistro, giorni 25 di invalidità temporanea al 75% (durata della ingessatura); che, con riferimento alla integrità psico-fisica il danno di natura permanente (danno biologico) è valutabile nella misura del 2%. Alla luce delle suddette determinazioni e facendo riferimento alla tabella di liquidazione di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 (trattandosi di micropertanti), così come rivalutata dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 20.06.14, si liquida, in favore dell'attrice, di anni 56 al momento del fatto, per i danni fisici riportati, l'importo già rivalutato di € 1.553,00 (70% di € 2.218,5) così determinato: € 944,00 (70% di € 1.348,00) a titolo di danno biologico permanente ed € 609,00 (70% di € 870,00) per danno temporaneo, oltre interessi legali da sinistro al saldo.

In ossequio a quanto stabilito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza a S.U. n. 26972/08, la liquidazione è unitaria e comprensiva di tutto il danno non patrimoniale patito, ivi compresa la sofferenza legata alla lesioni.

Quanto al danno patrimoniale, si riconoscono all'attrice, in quanto debitamente documentate, spese mediche per € 19,00 (70% di € 26,91), oltre interessi legali dall'esborso al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo in base alla somma liquidata e all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarata la responsabilità parziale di parte convenuta per l'infortunio occorso all'attrice;
- Per l'effetto, condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore di Del Monte Stefania della complessiva somma di € 1.572,00, oltre interessi legali come in motivazione e al pagamento delle spese legali nella misura di € 560,00 per spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Terracina il 25 Maggio 2015

IL GIUDICE DI PACE
Dot.ssa Anna Popullo
Anna Popullo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 25 MAG 2015

IL CANCELLIERE

Paola Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno - 1 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, - 1 DIC. 2015

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Ilnico



LA SEGRETERIA GENERALE